

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

Protocollo n. 5786 del 30.11.2011

Pubbl. N. 269

ORDINANZA N. 33/2011

OGGETTO: CALENDARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2012.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nell'ambito del territorio comunale di Parona sono presenti alla data odierna n. 16 Esercizi commerciali di vicinato, n. 3 Attività di commercio elettronico, n. 1 attività di commercio mediante distributore automatico, n. 1 Media struttura di vendita ed un Centro Commerciale che comprende nel suo complesso n. 3 Grandi strutture, n. 11 Medie strutture e n. 22 Esercizi di vicinato;
- che tali attività sono frequentate, oltre che dai cittadini, anche da molti altri soggetti (visitatori per ragioni di lavoro, turisti, ecc.);

VISTO l'art 11 del D.Lgs. 114/98;

RICHIAMATA la L.R. 6/2010 del 02.02.2010 ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

RICHIAMATO che, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 della L.R. 6/2010 del 02.02.2010, entro il 30 novembre di ogni anno, i Comuni devono individuare 5 giornate di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 103 comma 5 lettera d) della L.R. 6/2010;

RILEVATO che il Sindaco, a fronte di quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate, ha proceduto ad effettuare specifiche consultazioni delle associazioni di categoria dei commercianti e delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, con riferimento ai rappresentanti delle stesse con nota Protocollo n. 5694 del 25/11/2011 acquisendo da alcune delle stesse relativi pareri;

VISTE le normative vigenti in materia;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

1. agli esercizi di medie e grandi strutture di vendita, durante l'**anno 2012**, la possibilità di restare aperti al pubblico:
 - a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
 - b) nell'ultima domenica di novembre;
 - c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
 - d) nelle seguenti cinque giornate domenicali e festive scelte dal Comune:
VENERDÌ 6 GENNAIO;
DOMENICA 8 GENNAIO;
SABATO 2 GIUGNO;
DOMENICA 8 LUGLIO;
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE;
eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno adottate in accordo con le associazioni di categoria;
ai sensi dell'art. 14 commi a), b), c), d), e), f) e g) della L.R. 6/2010 **non è consentita l'apertura al pubblico** delle attività di vendita, salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate, non nelle seguenti giornate domenicali o festive: **1 Gennaio, Pasqua (24 aprile), 25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 25 Dicembre (solo pomeriggio) e 26 Dicembre;**
2. agli esercizi di vicinato è consentita l'apertura domenicale e festiva con riferimento all'intero anno solare secondo quanto previsto dall'art. 103 della L.R. 6/2010;

DEMANDA

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Parona e chiunque altro cui spetti di far osservare il presente decreto e di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 104 della L.R. 6/2010 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 2.000,00 per la tipologia di esercizi di vicinato, da €. 2.000,00 a €. 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita, da €. 5.000,00 a €. 30.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita, compresa l'eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 2 a 7 giorni in caso di reiterazione della violazione nell'arco temporale di 5 anni;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Parona, Comm. di P.L. DE PADOVA Maurizio;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia comunicata al Servizio di Polizia Locale.

IL SINDACO
Silvano Colli